

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Sede di L'Aquila

RICORSO

ORIGINALE

contenente istanza cautelare e istanza di riunione al R.n. 95/2016

Per

- il **dott. Luigi Luise**, C.F. LSULGU60D14G820, nato a Pescara il 14.04.1960,
ivi residente in Via Ronchi n. 19, rappresentato e difeso, in virtù di procura in
calce al presente atto, dall'Avv. Paolo Colasante del Foro di Roma (C.F.
CLSPLA84R16G878P, PEC: paolocolasante@ordineavvocatiroma.org, Fax:
06-92932418) ed elettivamente domiciliato presso lo Studio professionale
dell'Avv. Monica Badia (C.F. BDAMNC75H56A345R, PEC:
monica.badia@pecordineavvocatilaquila.it, Fax: 0862-1960433) in L'Aquila,
Via Della Croce Rossa n. 215,

RICORRENTE

Contro

- la **Regione Abruzzo**, C.F. 80003170661, in persona del Presidente in carica,
con sede in 67100 – L'Aquila, Palazzo I. Silone, Via Leonardo da Vinci n. 6;
- il **Dipartimento per la Salute e il Welfare – Servizio Assistenza
Farmaceutica, Attività Trasfusionali e Trapianti – Innovazione e
Appropriatezza** della Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante
p.t., con sede in 65100 – Pescara, Via Conte di Ruvo n. 74

RESISTENTI

E nei confronti di

- **Carla Maria Rita Faienza**, residente in 66023 – Francavilla al Mare (CH),
Via Monte Corno n. 1;

- **Matilde Zacchia**, con domicilio professionale in 15048 – Valenza (AL),

Viale Santuario n. 37

CONTROINTERESSATI

PER L'ANNULLAMENTO

(previa adozione di misure cautelari)

- della **Deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 95 del 28 febbraio 2017**, pubblicata sul **B.U.R. della Regione Abruzzo – Serie Ordinaria n. 11 del 15 marzo 2017**, avente ad oggetto “Approvazione graduatoria di merito definitiva - concorso pubblico straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo - art. 11, comma 3, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii.” (doc. A);

- della **Deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 1022 del 10 dicembre 2015**, pubblicata sul **B.U.R. della Regione Abruzzo – Serie Speciale n. 144 del 18 dicembre 2015**, avente ad oggetto “Bando di Concorso Straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 85 sedi Farmaceutiche disponibili per il Privato Esercizio – Art. 11, comma 3, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in Legge 24.03.2012 n. 27 e s.m.i. Approvazione Graduatoria Provvisoria” (doc. B);

- della **Deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 775 del 26 novembre 2012**, pubblicata sul **B.U.R. della Regione Abruzzo – Speciale concorsi n. 90 del 12 dicembre 2012**, avente ad oggetto “Bando di Concorso Straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 85 sedi Farmaceutiche disponibili per il privato esercizio – art. 11, comma 3, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in Legge 24.03.2012 n. 27 e s.m.i.” (doc. C);

- degli altri atti indicati e specificati nella narrativa del presente atto;

- di ogni altro atto presupposto, inerente e consequenziale, conosciuto o non conosciuto.

FATTO

1 – Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”), convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27, e, in particolare, l’art. 11 s.m.i. (rubricato “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”), al fine di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di farmacisti, ha modificato le procedure per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche da assegnarsi mediante concorso straordinario su base regionale.

2 – In ossequio al dettato legislativo, la Regione Abruzzo, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 775 del 26 novembre 2012 (doc. C) – oggi fra gli atti impugnati – ha indetto un “Bando di Concorso Straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 85 sedi Farmaceutiche disponibili per il privato esercizio”.

3 – L’odierno ricorrente, assieme alla dott.ssa Annamaria Tommaselli e alla dott.ssa Federica Sabatini e scegliendo la prima quale referente, partecipava a detto concorso in forma associata, inoltrando la propria domanda in data 10 gennaio 2013, acquisita al protocollo 000984-10-01-2013-130 (doc. D).

4 – Al concorso *de quo*, basato sulla sola valutazione dei titoli, si applica – per espressa previsione del Bando (art. 8, comma 1) – il D.P.C.M. 30.3.1994, n. 298 e s.m.i., il cui art. 5 (rubricato “Valutazione dei titoli”) dispone:

“1. Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:

a) fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera;

b) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale.

2. Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai venti anni

ed inferiori ad un anno.

3. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale, sono assegnati i seguenti punteggi:

a) per l'attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: punti 0, per anno per i primi dieci anni; 0,2 per anno per i secondi dieci anni;

b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,45 per anno per i primi dieci anni; 0,18 per anno per i secondi dieci anni;

(...)”.

A propria volta, l'art. 6 del medesimo D.P.C.M. (rubricato “Valutazione dei titoli di studio e di carriera”) dispone:

“1. Ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera, sono assegnati i seguenti punteggi:

a) voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica fino a un massimo di punti 1;

b) possesso di seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica: punti 0,7;

c) specializzazioni universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche, erogate ai sensi o dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o dell'art. 8 della legge 30 novembre 1989, n. 398

d) possesso di seconda laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in farmacia: punti 0,3;

e) pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie d'esame: fino a un massimo di punti 0,2;

f) idoneità in un precedente concorso, da valutarsi una sola volta: punti 0,2;

g) idoneità nazionale a farmacista dirigente: punti 0,2;

h) voto con cui si è conseguita l'abilitazione e altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento professionale: fino a un massimo di punti 0,1”.

Inoltre, la Commissione nominata ha predisposto propri “Criteri di valutazione generali e criteri di valutazione dei titoli di studio e di carriera”, in parte integrativi di quelli normativamente previsti (v. doc. B).

5 – Con Deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 1022 del 10 dicembre 2015, pubblicata sul B.U.R. della Regione Abruzzo – Serie Speciale n. 144 del 18 dicembre 2015, è stata approvata la graduatoria provvisoria del Concorso straordinario e sono stati pubblicati i predetti “Criteri di valutazione generali e criteri di valutazione dei titoli di studio e di carriera” (doc. B).

6 – L’odierno ricorrente e le dott.sse Annamaria Tommasselli e Federica Sabatini risultavano collocati al 210° posto in graduatoria (su 85 posizioni utili) e il loro punteggio finale di 40,95 era stato determinato dalla somma dei punteggi di ciascuno per titoli di studio e di carriera (5,95) e dei punteggi per esperienza professionale (35,00).

7 – Il punteggio complessivo per **titoli di studio e di carriera** era ricostruibile per mezzo delle schede individuali di valutazione (v. doc. E), da cui emergeva che i candidati avevano ottenuto le seguenti valutazioni:

- Luigi Luise: 0,8 (tutti per laurea principale);

- Annamaria Tommaselli: 4 (tutti per laurea principale);

- Federica Sabatini: 3,15, di cui 2,2 per laurea principale; 0,8 per specializzazioni e 0,15 per pubblicazioni.

Poiché, tuttavia, la voce della “laurea principale”, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. richiamato, può dar luogo al massimo all’attribuzione di un punto da parte di ogni Commissario, nel complesso i candidati hanno ricevuto 5 punti per tale voce (e non i 7 punti che senza tale limitazione avrebbero conseguito).

A ciò si sono aggiunti i punteggi per le altre voci (specializzazioni e pubblicazioni della Sabatini), così giungendosi ai 5,95 punti complessivamente conseguiti dai candidati nella valutazione dei titoli di studio e di carriera.

8 – Quanto alle **esperienze professionali**, occorre premettere che, secondo il bando, la valutazione dei candidati è soggetta a una duplice limitazione massima.

Per un verso, la **valutazione individuale** di ognuno non può superare i 35 punti in ossequio al disposto di cui al già riportato art. 5, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298, il quale stabilisce che ogni Commissario abbia a disposizione 7 punti per la valutazione delle esperienze professionali (e, perciò, 35 complessivi).

Dei tre candidati in forma associata, una sola (Federica Sabatini) non è incorsa in tale prima limitazione, giacché non presentava alcuna esperienza professionale.

Invece, i candidati Luigi Luise e Annamaria Tommaselli, pur potendo raggiungere risultati superiori, hanno conseguito esattamente 35 punti ciascuno, così composti:

- Annamaria Tommaselli: 22,5253 (esperienze primi 10 anni) + 8,5549

(esperienze secondi 10 anni) + 3,9197 (maggiorazione ruralità) = 35,00;

- Luigi Luise: 23,3979 (esperienze primi 10 anni) + 9,2162 (esperienze secondi

10 anni) + 2,3859 (maggiorazione ruralità) = 35,00.

Tale limitazione, tuttavia, ha fatto sì che, in palese violazione dell'art. 9 della legge n. 221 del 1968 (*“Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50”*), non si sia tenuto conto della “autonomia” della maggiorazione per c.d. “ruralità” e, perciò, si sia “livellata” anche quella componente al fine di produrre il risultato massimo di 35 punti.

Il punto fonda uno dei motivi di ricorso ed è oggetto di analisi nella parte in diritto.

9 – Per altro verso, alla medesima limitazione (35 punti) sarebbe soggetta la **valutazione collettiva** dei candidati in forma associata, posto che l'art. 8, comma 4, del Bando di concorso prevede che *“In caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, la valutazione dei titoli sarà effettuata sommando i punteggi di ciascun candidato **fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal D.P.C.M. 30.3.1994, n. 298 e s.m.i. rispettivamente per ciascuna voce**”*.

Pertanto, pur avendo i candidati conseguito complessivamente 70 punti per esperienze professionali (che, peraltro, come detto sopra, dovrebbero essere persino superiori per effetto della c.d. ruralità), il loro risultato utile per le esperienze professionali è stato ridotto a 35 punti.

Nondimeno, neppure questa limitazione pare trovare adeguata giustificazione nelle norme che disciplinano il concorso *de quo*, se si considera che l'art. 11, comma 7, del decreto-legge n. 1 del 2012 (nel testo risultante dalla conversione in legge n. 27 del 2012, come ulteriormente modificato dal decreto-legge n. 95 del 2012) dispone che i punteggi dei singoli che concorrono in forma associata vadano semplicemente sommati, senza nulla aggiungere (*“Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a parità di punteggio, si considera la media dell'età dei candidati che concorrono per la gestione associata”*).

10 – Pertanto, i tre candidati (Luigi Luise, Annamaria Tommaselli e Federica Sabatini), con ricorso n. 95/2016, hanno impugnato la graduatoria concorsuale provvisoria contenuta nella Deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 1022 del 10 dicembre 2015, per esser stata redatta in applicazione di criteri prescritti dal bando in contrasto con la normativa di riferimento, il quale perciò veniva anch'esso censurato (D.G.R. n. 775 del 2012) nella parte in cui li prevedeva.

11 – Nel ricorso appena richiamato, i tre candidati deducevano sull'immediato interesse a impugnare la graduatoria provvisoria e, nonostante il contrario avviso della parte resistente, il Tribunale adito non ha dichiarato la carenza di interesse ad agire, bensì, con l'ordinanza n. 67 del 2016, ha rigettato la sospensiva articolata nel ricorso, rilevando *“che la natura endoprocedimentale dell'atto impugnato (approvazione graduatoria provvisoria) esclude comunque, allo stato, la sussistenza dei presupposti di adozione della chiesta misura*

cautelare”.

12 – Il ricorso n. 95/2016 deve essere ora riunito al presente, con il quale il ricorrente impugna, per i medesimi motivi, la **Deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 95 del 28 febbraio 2017, pubblicata sul B.U.R. della Regione Abruzzo – Serie Ordinaria n. 11 del 15 marzo 2017**, avente ad oggetto “Approvazione graduatoria di merito definitiva - concorso pubblico straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo - art. 11, comma 3, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii.” (doc. A);

13 – I due atti (graduatoria provvisoria e graduatoria definitiva) sono, in effetti inscindibilmente legati e, nella misura in cui la graduatoria definitiva attribuisce ancora una volta ai candidati 40,95 punti collocandoli non in posizione utile (209°), essa ripete i medesimi vizi da cui era inficiata la graduatoria provvisoria e, pertanto, allo stesso modo, deve essere annullata per i seguenti motivi di

DIRITTO

A) Istanza di riunione al ricorso n. 95 del 2016 e completezza del contraddittorio – Preliminarmente, occorre svolgere due considerazioni preliminari.

A.1. Anzitutto, va articolata l’istanza di riunione al ricorso n. 95 del 2016 pendente dinanzi a codesto On.le Tribunale, nel quale i tre candidati motivavano sull’attualità dell’interesse a ricorrere, pur in presenza di una graduatoria dichiaratamente provvisoria.

In effetti, i due atti (graduatoria provvisoria e graduatoria definitiva), non solo sono inscindibilmente legati, ma l’impugnazione del primo è condizione di

procedibilità dell'impugnazione del secondo, come la stessa giurisprudenza amministrativa ha statuito (TAR Lazio – Roma – Sentenza n. 4470 del 2017).

Pertanto, è opportuno che i relativi ricorsi siano decisi con un'unica sentenza.

A.2. Inoltre, per quanto riguarda la notifica ai controinteressati, si ritiene che le due attualmente svolte siano sufficiente a garantire l'integrità del contraddittorio.

In ogni caso, si chiede sin d'ora che, in caso di ordine di integrazione non nominativa del contraddittorio, sia disposta, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., la notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella pagina dedicata ai risultati del concorso *de quo*.

Modalità, questa, che oltre a rispondere a canoni di celerità, si presenta ben meno gravosa dal punto di vista economico e decisamente più efficace quanto all'effettività della conoscenza della notizia che assicura.

B) Sull'illegittimità della limitazione (a 35) del punteggio per esperienze professionali anche in riferimento alla maggiorazione per c.d. ruralità –

Come si è osservato *sub* 8 e 9 della parte in fatto, il bando di concorso prevedeva una doppia limitazione di punteggio, individuale e collettiva, fermo restando che il dott. Luigi Luise, odierno ricorrente, è legittimato a dedurre i vizi di entrambe.

Dal punto di vista della limitazione individuale, egli ha senz'altro interesse a dedurre i vizi della propria valutazione, ma ha altresì interesse a dedurre quelli della candidata Tommaselli, nella misura in cui concorre coi propri a determinare il punteggio complessivo.

Dal punto di vista della limitazione collettiva di punteggio, ha parimenti interesse e legittimazione, posto che il punteggio finale si riferisce a tutti i

candidati e ognuno di essi può dolersene in caso di palesi illegittimità poste in essere dall'Amministrazione procedente.

B.1. Quanto alla valutazione individuale, occorre anzitutto rilevare come sarebbe stata la valutazione individuale dei candidati per le rispettive esperienze professionali in sua assenza (fatta eccezione per Federica Sabatini, che non ne allegava). Seguono, perciò, i rispettivi calcoli (*sub* B.1.1 e B.1.2), mentre si rinvia al sub-paragrafo B.2 per l'articolazione della censura.

B.1.1. Secondo la valutazione della Commissione, Annamaria Tommaselli raggiunge il massimo punteggio per esperienze professionali di 35 per effetto della somma di 22,5253 punti (per esperienze primi 10 anni) + 8,5549 punti (per esperienze secondi 10 anni) + 3,9197 punti (per maggiorazione ruralità).

In assenza della richiamata limitazione, la candidata avrebbe invece conseguito i seguenti punteggi:

- per il periodo 01.02.1985-14.04.1990, la Tommaselli ha continuativamente lavorato (a tempo pieno) presso la Farmacia Missoni di Cepagatti. Fatta eccezione per tre brevissimi periodi in cui ha esercitato le funzioni di Direttore di quella farmacia (14.09.1986-28.09.1986; 29.10.1987-03.11.1987; 19.09.1988-01.10.1988), per la restante parte, la Tommaselli ha ivi esercitato le funzioni di collaboratore di farmacia aperta al pubblico. Pertanto, la candidata ha complessivamente lavorato presso quella Farmacia per 5 anni e un mese e mezzo. In questo lasso di tempo, per 5 anni ha esercitato la funzione di collaboratore, che dà luogo (v. criteri di cui al doc. B) a 11,25 punti (2,25 per anno), i quali debbono essere maggiorati del 40% *ex art.* 9 della legge n. 221 del 1968, trattandosi di farmacia rurale, così

giungendosi a 15,75 punti (11,25 + 4,5). Per circa un mese e mezzo (quindi 3/24 d'anno) ha esercitato la funzione di Direttore, il che corrisponde a 0,3125 punti (2,5 punti / 24 * 3), i quali pure sono soggetti alla medesima maggiorazione, così arrivandosi alla somma di 0,4375 (0,3125 + 0,125). In totale, perciò, per aver prestato servizio presso la Farmacia Missoni, la Tommaselli avrebbe conseguito un punteggio totale di 16,1875 punti (di cui 11,5625 per esperienze professionali nei primi 10 anni e 4,625 per maggiorazione ruralità);

- nel periodo 17.04.1990-15.02.2004, la Tommaselli ha lavorato (sempre a tempo pieno) come collaboratore di farmacia aperta al pubblico in tre diverse attività (Farmacia Esposito, Farmacia Martella, Farmacia Luise), senza soluzione di continuità (salva una brevissima interruzione di 13 giorni fra il 03.10.1990 e il 15.10.1990). Il periodo complessivo di 13 anni e 9 mesi e mezzo va, nondimeno, suddiviso, perché per una parte (4 anni e 10 mesi e mezzo) va a completare i primi 10 anni di esperienza professionale e per l'altra parte (8 anni e 11 mesi) confluisce nei successivi dieci anni di esperienza professionale. Perciò, per quella prima parte, la Tommaselli avrebbe conseguito 10,96875 [(2,25 * 4 anni) + (2,25*10,5/12)], che, sommati agli 11,5625 punti sopra calcolati, danno luogo a una somma complessiva di 22,53125 (cifra, questa, molto vicina al punteggio di 22,5253 attribuito dalla Commissione) per i primi 10 anni di attività (esclusa la c.d. maggiorazione ruralità). Per la seconda parte, arriverebbe a 8,025 [(0,9 * 8 anni) + (0,9*11/12)];

- dopo il 15.02.2004 (ultimo giorno del precedente periodo di tempo lavorativo considerato), la Tommaselli ha lavorato ancora per molti anni

come collaboratore di farmacia (stavolta, però, sempre *a tempo parziale*). Nondimeno, a fini concorsuali, può rilevare esclusivamente il lasso di tempo che le consente di completare i secondi 10 anni di attività professionale e, perciò, un anno e un mese, al quale possono perciò attribuirsi 0,4875 punti $[(0,9 + 0,9/12) / 2]$. In totale, perciò, i secondi dieci anni di attività le darebbero un punteggio di 8,5125; si ritiene, perciò, che la valutazione effettuata per questa parte dalla Commissione (lievemente superiore) possa essere corretta e che il modesto scollamento fra le due sia dovuto alle approssimazioni qui svolte. Pertanto, può assumersi la valutazione della Commissione con riguardo a questa voce (8,5549 punti).

La Tommaselli avrebbe, perciò, conseguito complessivamente 35,71115 punti, di cui 22,53125 per i primi 10 anni di lavoro, 8,5549 per gli altri dieci anni e 4,625 per la c.d. maggiorazione ruralità.

Può, dunque, agevolmente rilevarsi come la riduzione a 35 punti sia in sostanza stata raggiunta mediante la diminuzione della maggiorazione di ruralità. Infatti, per riportare il punteggio complessivo a 35 punti, occorre scomputare 0,71 punti e proprio tale somma rappresenta la differenza fra la maggiorazione di ruralità calcolata da questa difesa (4,625) e quella attribuita dalla Commissione (3,9197; v. doc. F).

B.1.2. Secondo la valutazione della Commissione, Luigi Luise raggiunge il massimo punteggio per esperienze professionali di 35 per effetto della somma di 23,3979 punti (per esperienze primi 10 anni) + 9,2162 punti (per esperienze secondi 10 anni) + 2,3859 punti (per maggiorazione ruralità).

In assenza della richiamata limitazione, il candidato avrebbe invece conseguito i

seguenti punteggi:

- nel periodo 01.07.1991-28.02.2000 è stato (sempre a tempo pieno) prima collaboratore della Farmacia Luise Paolo (fino al 06.03.1996) e poi titolare della medesima Farmacia (ridenominata allora Luise Luigi). Perciò, su un totale di 8 anni e 8 mesi, il Luise è stato per 4 anni e 8 mesi collaboratore di farmacia, maturando – ai fini del concorso *de quo* – 10,5 punti $[(4*2,25) + (2,25/12*8)]$. È stato poi per i restanti 4 anni Titolare di Farmacia, maturando così ulteriori 10 punti $(2,5*4)$. In totale, perciò, in questo lasso di tempo, il Luise ha maturato 20,5 punti;
- nel periodo 29.02.2000-08.03.2004 è stato (a tempo pieno) Direttore dell'Antica Farmacia Luise. Di questo lasso di tempo (4 anni), una parte (1 anno e 4 mesi) va imputata ai primi 10 anni di esercizio professionale, dando luogo a 3,3333 punti $[2,5 + (2,5/12*4)]$, che, sommati, a quelli precedentemente calcolati, fanno una somma di 23,8333 punti per i primi dieci anni di attività (maggiore di quella calcolata dalla Commissione). L'altra parte (2 anni e 8 mesi) va invece considerata nei secondi 10 anni di attività professionale;
- quest'ultimo periodo (per cui residuerebbero 7 anni e 4 mesi di attività) vengono quasi integralmente coperti dal Luise con una serie di successivi periodi di attività professionale, tutti con attività lavorativa a tempo pieno presso farmacia *rurale* (v. doc. D). Secondo la scrivente difesa, i calcoli della Commissione per i secondi 10 anni di esperienza professionale, ivi incluso il periodo di cui al punto precedente, e della relativa maggiorazione di ruralità, è stato correttamente eseguito (rispettivamente 9,2162 e 2,3859 punti).

Il Luise avrebbe, perciò, conseguito complessivamente 35,4354 punti, di cui 23,8333 per i primi 10 anni di attività, 9,2162 per i successivi e 2,3859 per la c.d. maggiorazione ruralità.

B.2. Ciò posto, è possibile rilevare come la decurtazione di punteggio effettuata dalla Commissione (fino al massimo di 35) sia illegittima, poiché non tiene conto del fatto che la maggiorazione dovuta per gli anni di servizio prestato in sedi rurali non è soggetta a tale limitazione e, pertanto, deve essere calcolata a parte.

Infatti, l'art. 4, comma 9, della legge n. 362 del 1991 (recante "Norme di riordino del settore farmaceutico") rimette sì a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (poi effettivamente emanato e richiamato anche nel Bando di concorso *de quo*: n. 298 del 1994) di disciplinare "*la composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso*", ma nulla dispone in ordine alla maggiorazione per ruralità, la quale rimane disciplinata dal già richiamato art. 9 della legge n. 221 del 1968 ("*Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50*").

Anzi, il D.P.C.M. n. 298 del 1994 (le cui disposizioni di rilievo sono state riportate nel punto 4 della parte in fatto), non solo non avrebbe potuto abrogare, vista la sua collocazione subordinata nella gerarchia delle fonti, l'art. 9 della legge n. 221 del 1968, ma in ogni caso, nel prevedere il punteggio per le diverse esperienze professionali, non contempla affatto la maggiorazione per c.d.

ruralità. Pertanto, ad essa non potrebbe neppure riferirsi la misura massima ivi stabilita per la valutazione delle esperienze professionali (35 punti).

L'assunto è stato, peraltro, recentemente recepito dal Consiglio di Stato, il quale, con la sentenza n. 5667/2015 della Sez. III, ha rilevato che *“il bando, avendo specificato che il punteggio massimo di 35 punti è relativo a tutti i titoli attinenti all'esperienza professionale, si è attenuto a quanto stabilisce la legge e il DPCM, citati, in ordine al punteggio attribuibile per i l'attività professionale, ma non ha implicitamente tenuto conto, anche della maggiorazione prevista dal predetto art. 9, la quale, si ricorda non poteva superare il limite massimo di punti 6,50 nei concorsi pubblici per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, considerato globalmente e non già riferito a ciascun commissario.*

Un'interpretazione difforme finirebbe, oltre a privare di contenuto la norma agevolativa - art. 9 di cui sopra -, col privilegiare coloro che hanno una minore anzianità di servizio nelle farmacie rurali alterando il rapporto proporzionale tra esercizio di attività professionale e corrispondente punteggio conseguibile”.

Inoltre, occorre aggiungere che l'art. 11, comma 5, del decreto-legge n. 1 del 2012 (che tale concorso straordinario ha disposto) fa espresso rinvio alle maggiorazioni previste per legge e, perciò, implicitamente richiama l'art. 9 della legge n. 221 del 1968.

Peraltro, si può pure rilevare come il Bando di concorso, se correttamente interpretato, non disponesse nel senso dell'applicazione della limitazione a 35 punti anche con riferimento alla maggiorazione per ruralità. Infatti, dopo aver richiamato, all'art. 8, comma 1, i criteri di cui al D.P.C.M. n. 298 del 1994 (e le limitazioni di punteggio ivi previste), esso richiama pure – separatamente – la

maggiorazione di cui all'art. 9 della legge n. 221 del 1968 (art. 8, comma 7, del Bando: *“All’attività svolta dal farmacista titolare o collaboratore di esercizio di cui all’art. 5, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 si applica la maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all’art. 9, della L. 221/1968”*).

Pertanto, già il bando avrebbe consentito il computo di punteggio qui sostenuto. Rimane nondimeno, inteso che, laddove l'On.le Tribunale adito non ritenga di poter giungere a tale conclusione per effetto della sola interpretazione delle clausole del Bando, dovrebbe allora essere dichiarata l'illegittimità del provvedimento stesso, con conseguente suo annullamento o disapplicazione, nella parte in cui non consente che alla maggiorazione per ruralità si applichi la separata limitazione di 6,5 punti, ulteriore e diversa rispetto a quella di 35 punti per i punti base.

Nel caso di specie, si è dimostrato che la Tommaselli (v. B.1.1) ha conseguito 31,08615 punti base e 4,625 punti per maggiorazione di ruralità, non incorrendo, perciò, in alcuna delle due (separate) limitazioni.

Dal canto proprio, il Luise (v. B.1.2) ha conseguito 33,0495 punti base e 2,3859 punti per maggiorazione di ruralità e, perciò, neppure questi incorre nelle limitazioni.

Sommando i due risultati, se ne ha un totale di punti base di 64,13565 e un totale di maggiorazione per ruralità pari a 7,0109, che, pertanto, in applicazione delle due limitazioni, vanno rispettivamente ridotti a 35 punti e a 6,5 punti.

Pur così ridotti, la somma dei due punteggi (punti base e maggiorazione) dà luogo al risultato complessivo di 41,5 punti, ben superiore ai 35 punti attribuiti

dalla Commissione.

I candidati, pertanto, potendo aggiungere 6,5 punti al proprio risultato complessivo (di valutazione dei titoli e delle esperienze professionali) balzerebbero al primo posto in graduatoria, con 47,45 punti (40,95 + 6,5).

Né il risultato cambierebbe di molto se, al posto di applicare i calcoli effettuati da questa difesa (*sub* B.1.1 e B.1.2), si tenesse conto di quelli della Commissione. Infatti, la somma dei punti base (primi e secondi 10 anni) di Tommaselli e Luise ammonterebbe a 63,6943 punti (da ridursi a 35) e quella dei punti per maggiorazione arriverebbe a 6,3056 punti (e non sarebbe oggetto di alcuna riduzione). In tal caso, perciò, si avrebbe una differenza rispetto al risultato dichiarato dalla Commissione di +6,3056 punti, così arrivandosi a 47,2556 punti, da cui deriverebbe comunque l'attribuzione del primo posto in graduatoria.

Si chiede, pertanto, che, alla luce della palese illegittimità rilevata e del corretto computo ora esposto, voglia essere annullata la graduatoria impugnata, nella parte in cui colloca i candidati al 209° posto con 40,95 punti, invece che al primo posto con 47,45 punti o, in via subordinata, con 47,2556 punti.

In ogni caso, quand'anche si ritenesse che l'odierno ricorrente possa far valere solo i vizi inerenti alla propria valutazione, l'odierna impugnazione risulterebbe comunque vittoriosa, se si considera che i candidati raggiungono senz'altro (e questo è riconosciuto dalla commissione) i 35 punti "ordinari" per esperienze professionali, a cui si sommerebbero (separatamente) i soli 2,3859 punti per la c.d. maggiorazione ruralità del Luise, grazie ai quali da 40,95 punti si arriverebbe a 43,3359 punti, e cioè al 35esimo posto in graduatoria subito dopo Antonini Lucy (43,36 punti).

C) Sull'illegittimità delle limitazioni (a 35) del punteggio per esperienze

professionali e (a 15) per titoli anche in riferimento alla somma dei punteggi

individualmente ottenuti – In ogni caso – e pur potendo essere l'accoglimento della su esposta censura satisfattiva delle pretese del ricorrente – lo scrupolo difensivo impone di rilevare un'ulteriore illegittimità del bando e della graduatoria impugnati, nella parte in cui rispettivamente prevedono e applicano la seguente clausola (art. 8, comma 4, del Bando): *“In caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, la valutazione dei titoli sarà effettuata sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal D.P.C.M. 30.3.1994, n. 298 e s.m.i.. rispettivamente per ciascuna voce”*.

Invero, con tale disposto si estendono le limitazioni di punteggio individualmente previste (che si sono viste essere tre – e non due, come ritenuto dalla Commissione – e cioè: 35 punti per esperienze professionali, 6,5 punti per maggiorazione ruralità e 15 punti per titoli) anche al calcolo collettivo dei risultati ottenuti, senza che ciò sia disposto da alcuna norma e, anzi, ponendosi in palese contrasto con l'art. 11, comma 7, del decreto-legge n. 1 del 2012 (nel testo risultante dalla conversione in legge n. 27 del 2012, come ulteriormente modificato dal decreto-legge n. 95 del 2012) che dispone che i punteggi dei singoli che concorrono in forma associata vadano semplicemente sommati, senza prevedere alcuna limitazione (*“Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a parità di punteggio, si considera la media dell'età dei candidati che concorrono per la gestione associata”*).

Ciò è, peraltro, perfettamente in linea con il *favor* espresso dal legislatore per le gestioni in forma associata nella previsione del concorso straordinario *de quo*.

Ed è piuttosto palese che, diversamente opinando, si incorra nell'irragionevolezza che il pur evidente merito di tutti i (o alcuni dei) candidati in forma associata venga inopinatamente "appiattito".

Basti considerare che, nel caso di specie, due dei tre candidati raggiungono entrambi punti per esperienze professionali superiori a 35 punti e che, nonostante questo primo livellamento, ad essi si finisce per applicare pure quello collettivo che porta un punteggio elevatissimo (superiore a 70 punti) a ridursi ancora una volta a 35 punti.

Ciò, per giunta, non corrisponde affatto ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, che, anzi, postulano un'adeguata considerazione dei meriti singolarmente esibiti per posti messi a concorso.

In assenza di tale limitazione collettiva, se ne avrebbe che i tre candidati riceverebbero 7,95 punti nella valutazione dei titoli (e non 5,95, perché la limitazione a 5 punti per la laurea principale non si applicherebbe nella somma dei punteggi individuali), 64,13565 punti base nella valutazione delle esperienze professionali e 7,0109 punti di maggiorazione per ruralità, per un totale di 79,09655.

Né il risultato muterebbe di molto se si prendessero in considerazione i punteggi attribuiti dalla Commissione invece di quelli calcolati dalla scrivente difesa (appena richiamati; su cui v. B.1.1 e B.1.2), poiché allora i tre candidati riceverebbero sempre 7,95 punti nella valutazione dei titoli, 63,6943 punti base nella valutazione delle esperienze professionali e 6,3056 o 2,3859 (se si conta solo il Luise) punti di maggiorazione per ruralità, per un totale di 77,9499 o

74,0302 punti.

Da quanto appena rilevato deriva, anche sotto questo profilo, l'illegittimità del bando di concorso e delle graduatorie (provvisoria e definitiva), di cui si chiede l'annullamento.

ISTANZA CAUTELARE

Quanto al *fumus boni iuris*, si rinvia ai motivi di diritto ampiamente illustrati *supra*.

Per quanto concerne il *periculum in mora*, occorre evidenziare che, in mancanza di sospensiva della graduatoria, le sedi farmaceutiche a concorso verrebbero nelle more assegnate, con la conseguenza che il ricorrente si vedrebbe leso rispetto alle sue legittime aspettative.

Né in tal caso vi sarebbe alcun rimedio successivo, se si considera che nessuna sede farmaceutica può essere assegnata senza un aumento demografico.

Perciò, si rimetterebbe a un evento completamente incerto la soddisfazione del legittimo interesse del ricorrente, il quale, per giunta, è attualmente – e già da tempo – privo di occupazione.

Si chiede pertanto che l'efficacia degli atti impugnati e, in particolare, della graduatoria definitiva di cui alla D.G.R. n. 11 del 2017 sia sospesa.

P.Q.M.

Si chiede che i provvedimenti impugnati vengano dichiarati illegittimi e, dunque, annullati, previa emissione delle misure cautelari richieste.

Vinte le spese.

Si dichiara che la presente procedura, di valore indeterminabile, dà luogo al versamento del contributo unificato nella misura di euro 650,00 e che il ricorrente ha richiesto l'accesso al gratuito patrocinio.

Si allegano i seguenti documenti:

A) Deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 95 del 28 febbraio 2017;

B) Deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 1022 del 10 dicembre 2015 (graduatoria e criteri);

C) Deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 775 del 26 novembre 2012 (bando);


D) domanda di partecipazione;

E) schede di valutazione individuali per titoli di studio e di carriera;

F) scheda di valutazione complessiva;

Roma, 15 maggio 2017

Avv. Paolo Colasante




PROCURA SPECIALE ALLE LITI

Io sottoscritto **dott. Luigi Luise**, C.F. LSULGU60D14G820, nato a Pescara il 14.04.1960, ivi residente in Via Ronchi n. 19, delego l'Avv. Paolo Colasante a rappresentarmi e difendermi, nel procedimento di cui al presente atto, conferendogli ogni più ampia facoltà necessaria al buon fine dell'incarico, inclusa quella di nominare altri procuratori e farsi sostituire.


Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, presto l'espresso consenso e autorizzo il trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili.

Eleggo domicilio presso lo Studio professionale dell'Avv. Monica Badia in L'Aquila, Via Della Croce Rossa n. 215.

Pescara, 13 MAG. 2017



DOTT. LUIGI LUISE



Per autentica
Avv. Paolo Colasante







RELATIVA DI NOTIFICA

Io sottoscritto ~~Avv. Paolo Colasante~~ con Studio professionale in Roma, Via Giovanni Pacini n. 23, in virtù dell'autorizzazione rilasciata in data 10.04.2014 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ai sensi della l.n. 53/1994, previa iscrizione ai numeri 141/142/143/144/145 del proprio Registro Cronologico, ho notificato, per conto di **Luigi Luise** (C.F. LSULGU60D14G820, nato a Pescara il 14.04.1960, ivi residente in Via Ronchi n. 19), copia conforme del su esteso ricorso dinanzi al TAR Abruzzo (Sede di L'Aquila) a:

- (Cron. n. 141) la **Regione Abruzzo**, in persona del Presidente in carica, con sede in 67100 - L'Aquila, Palazzo I. Silone, Via Leonardo da Vinci n. 6, ivi trasmettendone copia conforme per mezzo del servizio postale con Racc. A/R n. 76657431773-6, spedita dall'Ufficio Postale di Roma 28 (Via dei Luceri), in data corrispondente a quella del timbro postale (15 maggio 2017)

- (Cron. n. 142) **Regione Abruzzo**, in persona del Presidente in carica, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in 67100 - L'Aquila, Complesso monumentale di S. Domenico, Via Buccio di Ranallo, ivi trasmettendone copia conforme per mezzo del servizio postale con Racc. A/R n. 76657431774-7, spedita dall'Ufficio Postale di Roma 28 (Via dei Luceri), in data corrispondente a quella del timbro postale (15 maggio 2017)

- (Cron. n. 143) il **Dipartimento per la Salute e il Welfare - Servizio Assistenza Farmaceutica, Attività Trasfusionali e Trapianti - Innovazione e Appropriatelyzza** della Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in 65100 - Pescara, Via Conte di Ruvo n. 74, ivi trasmettendone copia conforme per mezzo del servizio postale con Racc. A/R n. 76657431775-



8, spedita dall'Ufficio Postale di Roma 28 (Via dei Luceri), in data corrispondente a quella del timbro postale (15 maggio 2017)

- (Cron. n. 144) **Carla Maria Rita Faienza**, residente in 66023 – Francavilla al Mare (CH), Via Monte Corno n. 1, ivi trasmettendone copia conforme per mezzo del servizio postale con Racc. A/R n. 76657431776-9, spedita dall'Ufficio Postale di Roma 28 (Via dei Luceri), in data corrispondente a quella del timbro postale (15 maggio 2017)

- (Cron. n. 145) **Matilde Zacchia**, con domicilio professionale in 15048 – Valenza (AL), Viale Santuario n. 37, ivi trasmettendone copia conforme per mezzo del servizio postale con Racc. A/R n. 76657431777-1, spedita dall'Ufficio Postale di Roma 28 (Via dei Luceri), in data corrispondente a quella del timbro postale (15 maggio 2017)

Roma, 15 maggio 2017

Avv. Paolo Colasante

Paolo Colasante



N. Raccomandata

76657431773-6



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. v. n. 516) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	PROV.
REGIONE ADRUZZO		
MARTINO J. SIONE - VIA LEONARDO DA VINCI 6		
N° CIV. 67100		
VIA / PIAZZA C' AQUILA		
C.A.P. _____		
COMUNE _____		
PROV. _____		
MITTENTE	MITTENTE	PROV.
Avv. Paolo Colasante		
Via G. Pacini, 23 - 00198 Roma		
Tel. 06.89531154 - Fax 06.92932418/20		
avvocatopaolocolasante@gmail.com		
N° CIV. _____		
VIA / PIAZZA _____		
C.A.P. _____		
COMUNE _____		
PROV. _____		

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 55215 Sez. 03 Operaz. 5
 Causale: AG 15/05/2017 08:26
 Peso gr.: 142 Tariffa € 8,95 Aff. € 8,95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Balle: 765439968465
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76657431774-7



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. v. n. 516) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	PROV.
REGIONE ABRUZZO GIANNINA BIANCHIETTI 5140		
COMPLESSO MONUMENTARI S. DOMENICO - VIA SUCCIO		
N° CIV. 67100		
VIA / PIAZZA C' AQUILA		
C.A.P. _____		
COMUNE _____		
PROV. _____		
MITTENTE	MITTENTE	PROV.
Avv. Paolo Colasante		
Via G. Pacini, 23 - 00198 Roma		
Tel. 06.89531154 - Fax 06.92932418/20		
avvocatopaolocolasante@gmail.com		
N° CIV. _____		
VIA / PIAZZA _____		
C.A.P. _____		
COMUNE _____		
PROV. _____		

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 55218 Sez. 03 Operaz. 4
 Causale: AG 15/05/2017 08:27
 Peso gr.: 141 Tariffa € 8,95 Aff. € 8,95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Balle: 765439968580
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76657431776-9



Posteitaliane

EP0795-EP0483 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex.wessta) - St. (I) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

RICEVUTA
Accettazione **RACCOMANDATA**
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

DESTINATARIO		RICEVUTA	
DARIA MARIA RITA FAIENZA		Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
DESTINATARIO	VIA / PIAZZA	MITTENTE	VIA G. Pacini, 23 - 00198 Roma
VIA / PIAZZA	VIA MONTE CORNO	VIA / PIAZZA	Via G. Pacini, 23 - 00198 Roma
C.A.P.	66023 FRANCONVILLA AL MARO	C.A.P.	Tel. 06.89531154 - Fax 06.92932418/20
N° CIV.		COMUNE	avvocato@paolocolasante@gmail.com
PROV.	CH	COMUNE	
		Avv. Paolo Colasante	
		Via G. Pacini, 23 - 00198 Roma	
		Tel. 06.89531154 - Fax 06.92932418/20	
		avvocato@paolocolasante@gmail.com	
		COMUNE	
		A.R.	
		SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	
		Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 55218 Sez. 03 Operaz. 6
 Causale: AG 15/05/2017 08:29
 PESO gr.: 140 Tariffa € 8.95 Affr. € 8.95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo: 765439968567
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76657431775-8



Posteitaliane

EP0795-EP0483 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex.wessta) - St. (I) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

DESTINATARIO		RICEVUTA	
BIPARTITO PER LA STORIA E IL RIFORMISMO SERVIZIO ASSISTENZA FARMACOLOGICA DELLA PIRAMIDE ASSICURAZIONE		Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
DESTINATARIO	VIA / PIAZZA	MITTENTE	Avv. Paolo Colasante
VIA / PIAZZA	VIA CANTE DI RUVO	VIA / PIAZZA	Via G. Pacini, 23 - 00198 Roma
C.A.P.	65104 PISCARA	C.A.P.	Tel. 06.89531154 - Fax 06.92932418/20
N° CIV.		COMUNE	avvocato@paolocolasante@gmail.com
PROV.	PC	COMUNE	
		A.R.	
		SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	
		Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 55218 Sez. 03 Operaz. 3
 Causale: AG 15/05/2017 08:26
 PESO gr.: 141 Tariffa € 8.95 Affr. € 8.95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo: 765439968578
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76657431777-1



Posteitaliane

EP0795-EP0463 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Espresso) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	MATILDE MACCHIA	PROV.
DESTINATARIO	VIALE SANUARIO 37	N° CIV.
VIA/PIAZZA	VIALE VALENZA	PROV.
C.A.P.	45058	

MITTENTE	Avv. Paolo Colasante	N° CIV.
VIA/PIAZZA	Via G. Pacini, 23 - 00198 Roma	PROV.
C.A.P.	Tel. 06.89531154 - Fax 06.92832418/20	
	avvocato.pao.colasante@gmail.com	

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 55200 Sez. 05 Operaz. 2
 Causale: AS 15/05/2017 08:25
 Peso gr.: 140 Tariffa € 6.95 Affr. € 0.95
 Serv. Reg.: AR
 Cod. Bollo: 76543996556
 (accettazione manuale)

TASSE